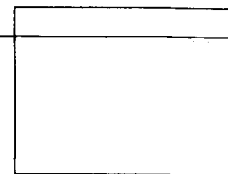




COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 del 17.12.2020

Esecuzione Immediata

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti – anno 2020.

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

		Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe	Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella	Vice Sindaco		X
3) BONANNO Serafino	Assessore	X	
4) CIRRITO Nico	Assessore	X	
5) TEDESCO Antonio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, D.ssa Maria Teresa Purpura, avente ad oggetto: **“Approvazione Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti – anno 2020”**;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, D.ssa Maria Teresa Purpura, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Avv. Giuseppe Muffoletto

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Serafino Bonanno

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 21/12/2020 primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 501 .Reg. Pub.);

☐ E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Presidente del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del vigente Statuto Comunale;

☐ CHE la presente è divenuta esecutiva il _____

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

☐ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI COSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2020

Visti

- L'articolo, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- La Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”;

Viste, nel merito, le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 del 23 dicembre 2019 del Ministero dell'Economia interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che recita “Le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. Pertanto, la norma recata dal comma 653 in questione non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale”;

ATTESO che il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

- Agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti

- agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;

- all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Atteso che ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dalla società ProgiTec s.r.l. per gli otto mesi di gestione del servizio ammonta ad € 115.100,00 più IVA, compreso di relazione illustrativa delle attività in esso contenute;

- che il Piano Economico Finanziario è stato adeguato per i quattro mesi della precedente gestione che faceva capo alla E-Log s.r.l. e che ammontava ad € 57.550,00 più IVA e che quindi complessivamente il PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR risulta pari ad € 172.650, più IVA ;

- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, lo stesso è pari a complessive € 244.181,00 (PEF complessivo), al netto dei costi collegati all'esazione del tributo ed alla inesigibilità dello stesso, che restano a carico della fiscalità locale, ovvero finanziate con risorse proprie dell'ente, nel rispetto del limite di aumento tariffario pari al 6,6%.

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gratteri è operativo l'Ente di governo d'ambito (EGATO), SRR Palermo provincia EST S.C.P.A. ,di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011;

Atteso che con PEC del 14/10/2020 il Comune di Gratteri ha provveduto a trasmettere alla SRR Palermo Provincia EST il PEF anno 2020, come integrato con i costi sostenuti dal Comune per la gestione e la riscossione delle tariffe TARI e corredato da:

- PEF 2020;

- Relazione accompagnatoria dati contabili del Comune di Gratteri;

- Dichiarazione di veridicità a firma del Sindaco pro-tempore, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del settore Ambiente.

Rilevato che con nota n. 1247 del 27/10/2020 la SRR ha ritrasmesso il Piano Finanziario TARI 2020 del Comune di Gratteri validato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/10/2020.

I documenti trasmessi sono costituiti dal:

a) PEF 2020 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif) per l'importo di euro 244.181,00 (ALLEGATO A) dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 244.181,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 89.764,00

COSTI VARIABILI € 154.417,00

b) Relazione integrata di accompagnamento al PEF 2020, redatta ai sensi della delibera 443/2019/r/rif (ALLEGATO B);

Atteso che la SRR ha verificato e attestato "Durante l'attività istruttoria propedeutica alla redazione finale del PEF sono state svolte di concerto con i Comuni/Gestori le attività concernenti la valutazione della corretta indicazione dei costi secondo il modello Appendice 1 della Delibera ARERA 443/2019 e sono stati determinati i parametri/ coefficienti di definizione per il completamento del PEF con i rispettivi Comuni/Gestori in quanto coerenti con gli obiettivi da raggiungere e con lo stato di fatto dell'attuale servizio. Per ultimo è stato verificato che i dati contenuti nel PEF 2020 consentono il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente";

Preso atto che il PEF validato dalla SRR che contiene i parametri ed i coefficienti, presi a base per la definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente.

Visto il DPR 158/99 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti";

Atteso che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate - distinte tra utenze domestiche e non domestiche - sulla base di specifici coefficienti (ka e kb per utenze domestiche; kc e kd per utenze non domestiche).

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6513 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:

- a) 95,65 % a carico delle utenze domestiche;

- b) 4,35% a carico delle utenze non domestiche;

Verificato, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, che:

- ai sensi dell'art. 4.2 l'ammontare dei costi del PEF per l'anno 2020, e quindi delle tariffe 2020, non eccede quello relativo all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR4. Variazione 2020/2019 del 3,2%, limite massimo di variazione annuale 3,2%;

- ai sensi dell'art. 4.5 “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Atteso che al costo del Piano Finanziario è stato applicato il Tributo provinciale per la tutela dell'igiene e dell'ambiente, previsto dall'art. 19 del d.Lgs. 504/92 nella misura del 5%;

PRESO ATTO

- del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste :

a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) che per l'esercizio 2020 ha differito i termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;

c) del comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto rilancio), convertito con modificazioni nella legge 77 del 17 luglio 2020 (20A03914), con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione e delle deliberazioni tariffarie e regolamentari dei tributi è stato prorogato al 30 settembre 2020;

d) del **decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020** è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre **2020** il termine di presentazione del **Bilancio** di previsione **2020/2022** da parte degli Enti locali.

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del Piano Finanziario degli interventi della TARI anno 2020 accompagnato dalla relazione illustrativa, quale validato dalla SRR (Allegato A e B);

Richiamati gli artt. art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- Visti il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.EE.LL;
- Il Vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Gli atti sono stati inviati all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria al fine di acquisirne parere ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; Tutto ciò premesso,

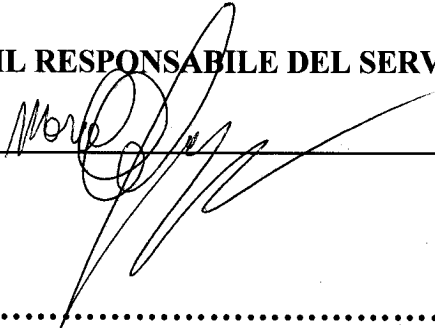
PROPONE

- 1) di approvare , ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati "A" e "B", quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di quantificare in € 244.181,00 il costo complessivo del PEF 2020;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi al PEF 2020 è pari al 5% corrispondente ad € 12.209,05;
- 4) di ritrasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad avvenuta approvazione della presente, alla SRR Palermo Provincia EST come da nota prot.n.1247 del 27/10/2020 della stessa, per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 ".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";
- 5) di dare atto che, sulla base del Piano Finanziario approvato che comporta costi da coprire di € 244.181,00, oltre all'addizionale provinciale di € 12.209,05, si devono approvare le tariffe del tributo (TARI) per la gestione dei rifiuti per il 2020;
- 6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 c.2 L.R44/91, per consentire la successiva approvazione delle tariffe TARI anno 2020.

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


.....

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza 25 Aprile, 1
90018 Termini Imerese (PA)
P.IVA 06258150827
Rea n. 309030

pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

Prot.n. 1247 del 27/10/2020

Al Comune di Gratteri
C.A. Sig. Sindaco
C.A. Responsabile Ufficio Finanziario
C.A. Responsabile Ufficio Tecnico

E, pc All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: ARERA - Deliberazione n. 443/R/Rif del 31/10/2019 - TARI – Trasmissione Piano Economico Finanziario validato.

Con la presente si restituisce per la successiva approvazione in Consiglio Comunale il Piano economico finanziario anno 2020 con allegato provvedimento di validazione da parte del CdA della SRR Palermo Provincia Est sepa.

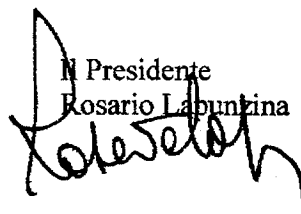
Si rappresenta che il Piano economico finanziario anno 2020 validato, dopo l'approvazione in sede locale, deve essere restituito in tempi brevi alla scrivente per la successiva trasmissione all'ARERA, ricordandoVi che la trasmissione all'ARERA deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione.

Si rappresenta inoltre che, come richiesto dall'ARERA, è necessario trasmettere anche i seguenti documenti:

1. Determinazioni tariffarie in formato pdf, doc, docx o zip;
2. PEF anno 2018 in formato pdf, doc, docx o zip;
3. PEF anno 2019 in formato pdf, doc, docx o zip;

Distinti saluti

NG/DQ

Il Presidente
Rosario Labunzina


S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza XXV Aprile, 1

90018 Termini Imerese (PA)

P.IVA 06258150827

Rea n. 309030

pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

DELIBERA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020, REDATTI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA DELIBERA ARERA N. 443 DEL 31/10/2019 E S. M.I. (COMUNE DI GRATTERI)

Visti:

- la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati " e s.m.i.;
- lo Statuto della S.R.R. Palermo Provincia Est;
- la Delibera ARERA N. 443 DEL 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo "Allegato A" (MTR) e successivi aggiornamenti;
- la Direttiva Assessoriale dell'Assessorato all'Energia del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 12/03/2020;

Considerato:

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- che con Direttiva Assessoriale dell'Assessorato all'Energia Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 12/03/2020 la SRR Palermo Provincia Est scpa è stata individuata come Ente Territorialmente Competente (ETC) per la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario prevista dalla Delibera ARERA 443/2019;
- che è pervenuta istanza del Comune di GRATTERI per la validazione del Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020, redatto secondo le modalità previste dal MTR Allegato A Delibera ARERA 443/2019, con la relativa trasmissione dei seguenti documenti:
 - 1) PEF *grezzo* di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR;
 - 2) Relazione di accompagnamento (di cui allo schema fornito in Appendice 2 del MTR) che definisce e descrive tutti gli oneri afferenti al servizio espletato
 - 3) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
 - 4) Indicazione TARI anno 2019 distinto in parte fissa e parte variabile;

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza XXV Aprile, 1

90018 Termini Imerese (PA)

P.IVA 06258150827

Rea n. 309030

pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

5) Dichiarazione a firma congiunta del Responsabile Ufficio Finanziario e Responsabile Ufficio Ambiente, attestante la veridicità, completezza, coerenza e congruità dei dati inseriti nel PEF anno 2020;

- che l'importo del Piano Economico Finanziario anno 2020 del Comune/Gestore è il seguente:

Comune	Importo Totale PEF anno 2020	Importo parte fissa	Importo parte variabile
GRATTERI	€ 244.181,00	€ 89.764,00	€ 154.417,00

- che nella realtà siciliana l'attuale frammentazione dei servizi ricadenti nella perimetrazione ARERA determina, in base all'art.6 della Delibera ARERA, che i Comuni sono i gestori che hanno la responsabilità di predisporre annualmente il PEF grezzo, pertanto il Comune ha richiesto ai vari gestori dei singoli servizi e prestatori d'opera i dati economici necessari alla compilazione del PEF modello Appendice 1 della Delibera ARERA 443/2019, ha verificato che i dati economici sono stati desunti da fonti contabili obbligatorie e responsabilmente ricondotti e attestati in modo coerente, obiettivo e provato ai servizi ricevuti dalla committenza pubblica.
- che durante l'attività istruttoria svolta dai funzionari della SRR sono state svolte di concerto con il Comune/Gestore le attività concernenti la valutazione della corretta indicazione dei costi secondo il modello Appendice 1 della Delibera ARERA 443/2019 e sono stati determinati e verificati i parametri/coefficienti di definizione per il completamento del PEF, in quanto coerenti con gli obiettivi da raggiungere e con lo stato di fatto dell'attuale servizio.

Tutto ciò premesso:

IL CDA DELIBERA:

- di validare, ai sensi dell'art. 6 della Delibera ARERA 443/2019, il Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di GRATTERI, i cui dati, risultano completi, coerenti e congrui per la predisposizione finale e consentono il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei rispettivi Enti;

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza XXV Aprile, 1

90018 Termini Imerese (PA)

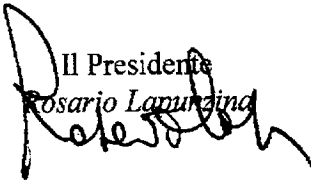
P.IVA 06258150827

Rea n. 309030

pec: srrpalermaprovinciaest@legalmail.it

-
- di trasmettere il Piano Economico Finanziario validato al Comune per l'approvazione in Consiglio Comunale;
 - di impegnare il Comune a provvedere ad ogni altro successivo adempimento di propria competenza al fine di rendere efficace il provvedimento di che trattasi;
 - di impegnare il Comune a ritrasmettere alla SRR il Piano approvato in sede locale al fine di consentire alla stessa il rispetto della tempistica per la trasmissione finale all'ARERA, come previsto dall'art.8 della Delibera ARERA 443/2019.

Termini Imerese 26/10/2020

Il Presidente
Rosario Lapunzina


ROSARIO
LAPUNZINA
CN = LAPUNZINA
ROSARIO
C = IT

Ente Territoriale Competente
SRR Palermo Provincia scpa

Appendice2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2020 DEL COMUNE DI GRATTERI
(PA) REDATTO AI SENSI DELLA DELIBERA 443/2019/R/RIF

Indice della relazione

1 Premessa2

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore.....

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....

2.2 Altre informazioni rilevanti.....

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

3.1 Dati tecnici e patrimoniali.....

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento.....

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

3.1.3 Fonti di finanziamento

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

3.2.1 Dati di conto economico

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

4 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente.....3

4.1 Attività di validazione svolta3

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie3

4.3 Costi operativi incentivanti3

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie4

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 20194

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*4

4.7 Scelta degli ulteriori parametri.....4

Comune di Gratteri (PA) Prot. n. 0005951 del 28-10-2020 arrivo Cat. 14 Cl. 1

1 Premessa

La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i..

Con Direttiva Assessoriale dell'Assessorato all'Energia Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 12/03/2020 la SRR Palermo Provincia Est scpa è stata individuata come Ente Territorialmente Competente per la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario prevista dalla Delibera ARERA 443/2019.

Nella realtà siciliana l'attuale frammentazione dei servizi ricadenti nella perimetrazione ARERA determina che i Comuni sono i gestori che hanno la responsabilità, in base all'art.6 della Delibera ARERA, di predisporre annualmente il PEF grezzo, pertanto gli stessi hanno richiesto ai vari gestori dei singoli servizi e prestatori d'opera i dati economici necessari alla compilazione del PEF modello Appendice 1 della Delibera ARERA 443/2019, hanno verificato che i dati economici sono stati desunti da fonti contabili obbligatorie e responsabilmente ricondotti e attestati in modo coerente, obiettivo e provato ai servizi ricevuti dalla committenza pubblica.

Sulla base delle sopracitate premesse, la presente relazione di accompagnamento al PEF 2020 del Comune di GRATTERI, che segue lo schema previsto dall'Appendice 2 del MTR di cui alla Delibera ARERA 443/2019/R/RIF, è pertanto composta da tre sezioni predisposte rispettivamente da:

- 1) Gestore PROGITEC SRL – punti 2.1, 2.2 e 3.1 della relazione;*
- 2) Gestore Comune di GRATTERI – punto 3.2 della relazione;*
- 3) ETC SRR Palermo Provincia scpa – paragrafo 4 della relazione.*

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

La Società di Regolamentazione Rifiuti Palermo Provincia Est scpa con Direttiva Assessoriale dello Assessorato all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 12/03/2020 è stata individuata quale Ente Territorialmente Competente per la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario prevista dalla Delibera ARERA 443 del 31/10/2019.

Nel processo di determinazione e validazione del PEF anno 2020, redatto secondo i criteri previsti dal MTR Delibera ARERA 443/2019, è stato di fondamentale importanza il continuo confronto e raccordo con i Comuni/Gestori del servizio integrato dei rifiuti.

Nella realtà siciliana, considerata l'attuale frammentazione dei servizi ricadenti nella perimetrazione ARERA, i Comuni sono i gestori che hanno la responsabilità, in base all'art.6 della Delibera ARERA, di predisporre annualmente il PEF *grezzo*, pertanto gli stessi hanno richiesto ai vari gestori dei singoli servizi e prestatori d'opera i dati economici necessari alla compilazione del PEF modello Appendice 1 della Delibera ARERA 443/2019, hanno verificato che i dati economici sono stati desunti da fonti contabili obbligatorie e responsabilmente ricondotti e attestati dai vari gestori in modo coerente, obiettivo e provato ai servizi ricevuti dalla committenza pubblica.

Durante l'attività istruttoria propedeutica alla redazione finale del PEF sono state svolte di concerto con i Comuni/Gestori le attività concernenti la valutazione della corretta indicazione dei costi secondo il modello Appendice 1 della Delibera ARERA 443/2019 e sono stati determinati i parametri/ coefficienti di definizione per il completamento del PEF con i rispettivi Comuni/Gestori in quanto coerenti con gli obiettivi da raggiungere e con lo stato di fatto dell'attuale servizio.

Per ultimo è stato verificato che i dati contenuti nel PEF 2020 consentono il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente.

4.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nell'attività di controllo della crescita annuale delle tariffe si è riscontrato che le entrate tariffarie per l'anno 2020 registrano rispetto a quelle dell'anno 2019 un incremento pari al 1,17% e pertanto viene rispettato il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie pari al 3,2% di cui al comma 4.1 del MTR, a seguito delle indicazioni sul servizio rese dal Comune/Gestore e secondo i valori dello Schema IV di cui alla tabella del punto 4.4 del MTR, il fattore QL_a (0,5%) è stato determinato, considerando un lieve incremento della qualità dei servizi resi mentre il fattore PG_a (1,5%) è stato determinato considerando un medio incremento nella perimetrazione dei servizi resi.

4.2 Costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Comune/Gestore ha fornito la documentazione necessaria per l'ETC finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio che risultano essere:

- $COI_v = € 0,00$
- $COI_f = € 0,00$

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2020 proposti dal Comune/Gestore e ritenuti coerente dall'ETC risultano i seguenti:

- VALORE PG = 1,5%
- VALORE QL = 0,5%

4.3 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si evidenzia che, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite non è stato necessario il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie come previsto dal comma 4.5 del MTR.

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base dei dati comunicati dal Comune/Gestore, si evidenzia che la componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ per l'anno 2018 registra un valore positivo pari ad € 34.455,00 e la componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, per l'anno 2018 registra un valore positivo pari ad € 7.623,00.

Inoltre, si evidenzia che, accertato un costo unitario efficiente per l'anno 2018 pari ad €cent/kg 100,15 maggiore rispetto al Benchmark di riferimento per l'anno 2018 (Media regionale costo totale per kg di rifiuto prodotto – anno 2018 – [fonte: Rapporto ISPRA 2019 Tab. 4.8] pari ad €cent/kg 38,32), la scelta dei valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$, è stata effettuata in modo tale da rendere massimo il coefficiente di gradualità.

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, in considerazione dell'attuale sistema di RD, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali il Comune/Gestore ha proposto dei parametri, ritenuti coerenti da parte dell'ETC che risultano essere i seguenti:

- $b = 0,40$
- $b(1+\omega) = 0,56$

Rispetto alle modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi si sono valutate le performance mediamente basse da parte del Comune/Gestore e pertanto si sono attribuiti dei fattori che tendono alla condivisione dei proventi tra l'utenza ed il Comune/Gestore.

4.6 Scelta degli ulteriori parametri

Non si è ritenuto necessario procedere alla scelta di ulteriori parametri.

Termini Imerese li 26/10/2020

IL PRESIDENTE
Rosario Lapunzina

COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00550180822

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PIANO FINANZIARIO TARI COSTI RELATIVI AL COMUNE DI GRATTERI - ANNO 2020

Relativamente al dettaglio dei costi del gestore si richiama la relazione predisposta da ProgiTec S.r.l. (subentrata a partire dal 01/05/2019 alla E-Log S.r.l.) che si allega in copia.

Nel prosieguo il dettaglio dei dati, costi e informazioni relative al Comune di Gratteri.

Fa capo al Comune l'attività di riscossione delle tariffe.

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Alla data odierna il gestore ProgiTec ha redatto il PEF(per gli otto mesi di competenza) in conformità al modello allegato al MTR che sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni *a* (2020).

I dati inseriti sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2018,(non approvato il Bilancio di Previsione anno 2017 con conseguente scioglimento Consiglio Comunale/ Elezioni 10/giugno/2018/ Approvazione Bilancio di previsione 2018 il 21/12/2018).

Per la predisposizione del PEF grezzo da parte del gestore del servizio, si sono effettuate due riunioni alla presenza dell'Ass. Serafino Bonanno ,del Dott.Antonino Guzzio (Responsabile del servizio Tributi) e dei Funzionari della SRR Palermo Provincia EST. La riunione ha riguardato la condivisione del metodo e un confronto sui valori dei diversi coefficienti previsti dal nuovo metodo MTR, ovvero in particolare:

Fattore di Sharing – b	0,4	
Wa – determinato dall'Ente territorialmente competente		
Fattore di Sharing – b(1+ω)	-0,56	
Coefficiente di gradualità		
Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E	-0,3
Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E	-0,15
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E	-0,05
Totale □	C	-0,5
Coefficiente di gradualità (1+ γ)	C	0,5
Rateizzazione r		
Verifica del limite di crescita		
rpi_s	MTR	1,7%
Coefficiente di recupero di produttività – X_s	E	0,50%
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità – QL_s	E	0,50%
Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_s	E	1,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe – (p)	C	3,2%
(1+p)	C	1,0320

La competenza ultima all'approvazione di tali parametri è della SRR.

Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, in questo caso l'esercizio 2020, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno *a-1*¹.

I dati economici del PEF grezzo, sono stati, infatti, integrati con i costi comuni nel 2018 dal Comune di Gratteri di cui si fornisce il dettaglio.

Tabella 1 –ANNO 2018

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	21.512,00	Costi personale del Comune Costi di riscossione
Costi generali di gestione – CGG	10.201,00	Costo SRR e Ufficio ARO
Costi gestione percolato		
Altri costi – Coal		
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	6.140,00	Percentuale di calcolo 4% per attivazione procedure riscossione evaso.
Costi comuni – CC		
Ammortamenti – Amm		
Accantonamenti – Acc		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		
- di cui per crediti		
TOTALE COSTI	37.853,00	
A detrarre		
Contributo MIUR		
Ricavi derivanti da vendita COREPLA	-2.878,00	
Totale detrazioni	- 2.878,00	
Totale costi del Comune 2019	34.975,00	

I costi espressi in tabella rappresentano i costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno 2018.

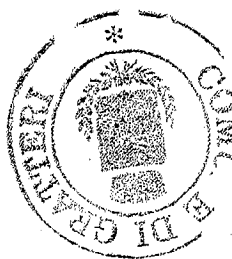
Per consentire lo sviluppo alla base dell'integrazione di costi seguita da questo Ente si allega:

- Modello PEF ARERA come integrato dalla deliberazione 238/2000;
- I dati del Pef grezzo del gestore Progitec srl come integrati con i costi del Comune come riportati nella tabella 1;
- Sintesi dei costi da tariffa TARI 2019 pari ad euro 239.988,00 con separata indicazione dei costi fissi e variabili;
- Confronto tra costi fissi e variabili 2017/2018 ai fini della verifica del rispetto del comma 3.1 art. 3 Allegato A della delibera ARERA 443/2019. Da tale confronto scaturisce la quota dei costi variabili da inserire nei costi fissi anno 2020, ai fini del rispetto del limite massimo di aumento dei costi variabili (misura massima del 20% rispetto al valore considerato nella determinazione tariffaria 2019).

RCTv			
Parte variabile 2017	Riv.0,7%	Parte variabile 2018	DIFFERENZA (Var."17+riv.0,7%-Var"18)
€ 206.662,59	€ 1.446,64	€ 172.654,50	€ 35.454,73
RCTf			
Parte fissa 2017	Riv.0,7%	Parte fissa 2018	DIFFERENZA (fissa "17+riv.0,7%-fissa"18)
€ 71.468,70	€ 500,28	€ 64.345,50	€ 7.623,48
TVa-1 2019		TFa-1 2019	Ta-1
€ 175.171,98		€ 64.817,48	€ 239.988,46

Si allega dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentante Sindaco pro-tempore **Avv. Giuseppe Muffoletto**, del Responsabile Area Tecnica **Ing. Giuseppina Castiglia** e del Responsabile Area Economica/Finanziaria e Tributi **Dott. Antonino Guzzio**.

Gratteri, 14/10/2020



Il Sindaco
Avv. Giuseppe Muffoletto

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A GIUSEPPE SARPI
NATO/A A RAGUSA
IL 27/03/1987
RESIDENTE IN VIZZINI (CT)
VIA MODESTO SARDO N.37
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ PROGITEC SRL
AVENTE SEDE LEGALE IN CASTEL DI IUDICA (CT) VIA BIVIO SAN GIUSEPPE N.4
CODICE FISCALE 01650680893 PARTITA IVA 01650680893
TELEFAX 0933 19 36 001 TELEFONO 095 71 31 070
INDIRIZZO E-MAIL PROGITECSNC@PEC.IT - PROGITECSNC@HOTMAIL.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 20/10/2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI PER QUANTO DI NOSTRA COMPETENZA;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE IN MERITO AI SPECIFICI COMUNI DI COLLESANO, ISNELLO E GRATTERI, DI CUI SI ALLEGANO A COMPROVA LE RELATIVE FATTURE QUALORA RICHIESTE, PER I SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ARO CIG MADONIE - COMUNE DI COLLESANO, COMUNE DI ISNELLO, COMUNE DI GRATTERI;
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 20/10/2020

IN FEDE
PROGITEC S.r.l.
Via Bivio San Giuseppe 4
95040 Castel di Iudica (CT)
Partita IVA 01650680893

[illegible]

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

VIZZINI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 7065045

DI

SARACINO

1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La scrivente Progitex srl ad oggi è il gestore del servizio esclusivo di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani presso l'ARO CIG Madonie (Comuni di Collesano, Isnello e Gratteri).

Tale servizio è stato svolto a partire da 01/05/2019 in forza del contratto con dall'ente territorialmente competente (ARO CIG Madonie -Collesano, Isnello, Gratteri) per un importo contrattuale mensile di 18.153,56€ (iva esclusa) per un importo complessivo per il 2019, di 224.467,60€ + iva nel Comune di Collesano, €154.896,32 + iva nel Comune di Isnello e €115.100,00 +iva nel Comune di Gratteri.

2.2 Altre informazioni rilevanti

In merito alla situazione giuridica e patrimoniale della Progitex SRL si afferma che la scrivente non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 e nello specifico:

Ai sensi dell'art. 80, comma 1:

l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura

Penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 2:

Di non trovarsi nelle condizioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4:

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:

- a. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Decreto;

- c. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- che alla scrivente sono state applicate le seguenti penali
- Comune di Milazzo periodo 01/04/2017 – 31/06/2017 Importo dell'appalto € 1.095.172,75
Penale applicata € 500,00 percentuale d'incidenza 0,046 %
- c-bis. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter. di non aver avuto significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e. Di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f. Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f.bis. di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f.ter. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

- i. Di essere in regola con le norme sul lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689
- m. Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

In merito i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati si specifica che per il 2019 i dati sul quantitativo di rifiuti prodotti e sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta vengono fuori dai dati pubblicati dalla Regione Sicilia, ovvero dati inoltrati dalle stazioni appaltanti all'osservatorio dei rifiuti regionale.

Al fine della definizione dei "Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT", dei "Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD" e dei "Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL" non svolgendo altre attività nel territorio, si è operato ad effettuare una semplice distinzione in merito ai fattori che incidono nei tre differenti servizi. Infatti, redatta un'accurata analisi di costi si è calcolata l'incidenza del costo del personale per i tre differenti servizi ed anche dell'impiego di mezzi in merito alle ore di lavoro effettivamente svolte.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta sono rimasti invariati negli anni.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Nelle schede di cui all'allegato 1 si evidenzia una percentuale di raccolta raggiunta da maggio a dicembre è stata del 65,46% per il Comune di Collesano, del 68,30 per il Comune di Isnello e ben 70,08 nel Comune di Gratterì, vedendo dunque un incremento percentuale notevole rispetto ai primi quattro mesi di gestione del servizio svolto da altro operatore (+9,40% Collesano, +2,14 Isnello, +17,69 Gratterì).

Considerato che l'ARO in questione non è ancora dotato di un Centro Comunale di Raccolta si ritiene che tale risultato è sicuramente lodevole ma che per poter ottenere risultati sempre più elevati si dovrebbe puntare ad ottenere strutture adeguate alla corretta separazione di più materiali.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento di tale servizio sono certamente le liquidazioni mensili desunte dal bilancio comunale.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni *a* (2020) e *a+1* (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

La scrivente, oltre l'utile d'impresa per il servizio di raccolta e trasporto svolto, non risulta avere altri ricavi né derivanti da vendita di materiali ed energia né di ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

3.2.2 Dati relativi ai costi di capitale

Considerato che la scrivente risulta essere gestore della sola raccolta e trasporto dei rifiuti non potrà fornire stime in merito all'esaurimento delle discariche per consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria.